



MINISTERO DELLA DIFESA

GABINETTO DEL MINISTRO

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 e il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTA la delibera A.N.A.C. del 27 febbraio 2013, n. 12, recante “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;

CONSIDERATA la prossima scadenza dell’OIV, a seguito del compiersi del triennio previsto 2019/2022;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

RAVVISATA la conseguente necessità di procedere alla ricostituzione dell’OIV in forma collegiale;

RITENUTO di dover pertanto avviare la procedura pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dell’OIV in forma collegiale;

A V V I S A

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) del Ministero della Difesa costituito in forma collegiale.

L'incarico di Presidente e quello dei due componenti dell'OIV collegiale, conferiti in esito alla procedura di cui al presente avviso, avranno durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potranno essere rinnovati una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Articolo 2

Compenso

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è pari a euro 40.000,00 all'anno per il Presidente e a euro 20.000,00 per ciascuno dei due componenti, nel rispetto dei limiti e delle modalità recate dall'art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'art. 1, commi 471 e seguenti della legge 23 dicembre 2013, n. 147 in materia di trattamento economico e secondo le modalità previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica, 15 marzo 2010, n. 90.

Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione alla procedura oggetto del presente avviso, l'interessato dovrà:

1. essere iscritto, da almeno 6 mesi, nell'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della *performance*, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020;
2. essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del 6 agosto 2020, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettera a) del D.M. 6 agosto 2020 per il conferimento dell'incarico di Presidente dell'OIV.

Articolo 4

Divieto di nomina

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 5

Cause di inconfiribilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina previsti di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconfiribilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6

Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di Presidente e di componente dell'OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. Il rispetto dei limiti deve essere

oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui all'art. 7 del citato decreto.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura, redatta secondo lo schema allegato (Allegato 1), e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al *curriculum vitae* dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio e risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 5 (Allegato 2) del presente avviso.

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro le ore 23.59 del 22 agosto 2022, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all'indirizzo: udc@postacert.difesa.it indicando in oggetto "Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance presso il Ministero della difesa". Farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e la documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione udc@postacert.difesa.it come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 8

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione nominata dal Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

La scelta dei componenti dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere.

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 per l'iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura potrà essere considerato quale titolo preferenziale il possesso di una adeguata conoscenza del Ministero della difesa.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvede a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.

L'OIV è nominato con apposito atto dell'organo di indirizzo politico amministrativo.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR).

Articolo 10

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Marco GIANCIPOLI, Capo dell'Ufficio Affari personale civile del Gabinetto del Ministro della difesa, email 9uf@gabmin.difesa.it.

Articolo 11

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso dei componenti dell'OIV saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Roma, 28 LUG. 2022

IL CAPO DI GABINETTO
Gen. S.A. Antonio CONSERVA



REQUISITI ESSENZIALI PER LA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DELL'OIV

Composizione	<p>L'art. 14, comma 2 <i>bis</i>, prevede che l'OIV sia costituito di norma in forma collegiale con tre componenti.</p> <p>La costituzione in forma monocratica deve essere espressamente motivata nell'avviso di selezione pubblica.</p>
Durata	<p>L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”</i></p> <p>Pertanto le amministrazioni non possono prevedere una diversa durata degli incarichi anche in caso di sostituzione di un componente di un OIV collegiale.</p>
Rinnovo	<p>L'art. 7, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016 prevede che <i>“l'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa”</i>.</p> <p>Il rinnovo dell'OIV è sempre soggetto allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica. La conferma di un componente, previa procedura, può avvenire una sola volta. Pertanto non è possibile svolgere più di due mandati consecutivi.</p>
Anzianità d'iscrizione 6 mesi	<p>L'art. 7, comma 3, del D.M. 2 dicembre 2016 prevede che <i>“i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi”</i>.</p>
Fascia professionale dell'incarico di Presidente OIV o di Titolare di OIV monocratico	<p>L'art. 7, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 prevede che <i>“l'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;</i> <i>b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni”</i>. <p>La previsione non è soggetta ad eccezioni.</p>
Cariche pubbliche elettive e collaborazione con organizzazioni sindacali nel triennio precedente la nomina	<p>L'art 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.”</i></p> <p>La previsione non va interpretata in riferimento all'ambito territoriale ma va intesa in senso generale.</p>
Limiti di appartenenza a più OIV	<p>L'art. 8 del DM 2 dicembre 2016 stabilisce i limiti di appartenenza a più OIV disponendo che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>“1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.</i> <i>2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 e' pari ad uno.</i> <i>3. Per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite di cui</i>

	<p><i>al comma 1 è pari ad uno.”</i></p> <p>Nel computo degli incarichi OIV si intendono quelli costituiti ai sensi dell’art. 14 D.lgs 150/2009. Cfr FAQ n. 30 del Portale della <i>performance</i>.</p>
Equilibrio di genere	<p>L’art. 7, comma 7, del DM 2 dicembre 2016 prevede, nella costituzione di OIV collegiale, il rispetto dell’equilibrio di genere, richiedendo una adeguata motivazione di eventuali deroghe.</p>
Limiti di età	<p>L’iscrizione all’Elenco nazionale non incontra limitazioni relative all’età o alla posizione lavorativa. Cfr FAQ n. 10 del Portale della <i>performance</i>.</p>